

Allegato C)

CENTRO AGROALIMENTARE LEVANTE LIGURE E LUNIGIANA srl
Via Variante Cisa n.53/A
19038 SARZANA (SP)

Bando di affidamento di un'area ubicata in Sarzana (SP) – Via Variante Cisa n.53/A loc. “Pallodola” mediante CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE ANCHE A FINI ECONOMICI ex art. 3 bis del D.L. 351/2001, convertito nella L. 23/11/2001 n. 40, n. 410 richiamato dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008.

addì xxxxxxxxxxx del mese di xxxxxxx, in Sarzana (SP) presso la sede sociale della società ,

- 1) il Sig., nato a ilil quale interviene in qualità di legale rappresentante della società “Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana srl” C.F.e P.IVA 01092320116, domiciliato per la carica in Sarzana (SP) , presso la sede sociale, sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico/Delegato, tale nominata in forza del provvedimento dell'Assemblea dei Soci in data GG/MM/AAAA nel prosieguo Concedente;
- 2) nel proseguo Concessionario, parti tra le quali non esiste alcuna relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo tra loro rinunciano all'assistenza dei testimoni convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- **CHE** la società “Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana srl” è concessionaria novantaciquennale di un'area ubicata in via Variante Cisa n.53/A – Loc. “Pallodla” in Sarzana (SP) ed identificata nel N.C.T. del Comune di Sarzana parte al Foglio n. 43 Mappale n. 465 porzione di mq. 2.893,60 e parte al Foglio 43 Mappale 305 porzione di mq. 5.540,37, per una superficie catastale stimata in mq. 8.433,97
- **CHE**, così come previsto nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2017 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 30/06/2017, si rende necessario procedere all'attivazione delle procedure di valorizzazione dei beni indicati;
- **CHE** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società in data 21/07/2017 sono stati approvati gli atti di gara;

CIÒ PREMESSO

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La società “Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana srl” in persona dell'Amministratore Delegato/Unico,

CONCEDE,

ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 410, richiamato dall' art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008,
alla Società, con sede legale
in, rappresentata dal suo legale rappresentante

signor nato a il domiciliato per la carica in

L'area ubicata in via Variante Cisa n.53/A – Loc. “Pallodla” in Sarzana (SP) ed identificata nel N.C.T. del Comune di Sarzana parte al Foglio n. 43 Mappale n. 465 porzione di mq. 2.893,60 e parte al Foglio 43 Mappale 305 porzione di mq. 5.540,37, per una superficie catastale stimata in mq. 8.433,97 come da Allegato D)

L'area è concessa in uso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto ed accettato dai partecipanti alla gara essendo essi onerati della preventiva professionale visione di essa, con tutti i diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessori, manifeste e non manifeste, così come spettano alla società Concedente, in forza dei titoli e del possesso e resta di esclusiva ed assoluta proprietà del Comune di Sarzana che ne è odierno proprietario.

Le condizioni e obblighi derivanti dalla presente concessione sono ben noti al Concessionario per aver visionato e sottoscritto per accettazione i documenti di gara che si intendono qui richiamati.

Il Concessionario pertanto espressamente accetta la concessione dell'area sopra menzionata.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DEL BENE

L'area in oggetto viene concessa esclusivamente per l'uso indicato nell'Offerta Tecnica, che si allega alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale **(ALL.6)** ovvero la sua valorizzazione mediante la realizzazione e la gestione di un immobile da destinare ad attività commerciale all'ingrosso con riferimento al settore merceologico alimentare.

Nell'area oggetto della concessione il Concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, un fabbricato (materiali, tipologia come da Capitolato di massima opere murarie ed impianti allegato al Bando di gara) con superficie coperta di circa 3.845 mq. realizzato su un unico piano, delle dimensioni di circa 93,00 mt da un lato e delle dimensioni variabili da 31,00 a 44,00 dall'altro lato, dell'altezza utile di circa ml.7,00 e dovrà essere idoneo allo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso del settore merceologico alimentare.

ARTICOLO 3 - DESTINAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE.

Il Concessionario si impegna a svolgere, nell'immobile realizzato, l'attività commerciale all'ingrosso con riferimento al settore merceologico alimentare così come previsto dal testo Unico sul commercio della Regione Liguria; legge regionale n°1/2007 e D.Lgs 26/03/2001 n°59 art.1.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo, soggetto ad IVA, per la presente concessione è stato determinato in euro, come da Offerta Economica dell'aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica.

Il canone dovrà essere pagato a mezzo versamento presso la Banca, codice Iban, in rate mensili anticipate, con scadenza al giorno 5 di ogni mese. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora nella misura del 3% a partire dal 10 giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento.

Dall'inizio del quinto anno, e così per ogni anno successivo, il canone di concessione annuo dovrà essere, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in misura massima della variazione in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

ARTICOLO 5 - DURATA

La Concessione decorre dalla data del presente atto ed avrà durata di anni **...cifra..... lettere.....** come da offerta economica, allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà presentare alle amministrazioni competenti, entro 2 (due) mesi dalla stipula della concessione, tutta la documentazione necessaria per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi, nullaosta. Il Concessionario dovrà realizzare, con tutti gli oneri a suo carico nessuno escluso, gli interventi che si rendessero necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nullaosta comunque denominati e tutti gli interventi di messa in sicurezza necessari all'avvio dell'attività in considerazione del fatto che l'area viene concessa a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Concessionario si impegna ad eseguire la realizzazione dell'opera entro prestabiliti termini temporali, risultanti dalla proposta progettuale che sarà parte integrante dell'atto o suo allegato, ed a fornire alla società concedente la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi. La mancata realizzazione degli interventi nei termini stabiliti potrà determinare la decadenza dalla concessione.

Il Concessionario accetta che la concessione dell'area avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come verificato in occasione del sopralluogo effettuato per la partecipazione alla procedura senza nulla pretendere al Concedente.

Il Concessionario si impegna ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere il conseguimento dell'approvazione del progetto, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione dell'opera e per l'esercizio dell'attività economica prevista nella proposta presentata in sede di offerta.

Il Concessionario si impegna a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo.

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi.

Il Concessionario si impegna a manlevare la società concedente rispetto a pretese vantate da terzi in relazione a danni che fossero eventualmente cagionati dall'immobile, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., e da ogni altra responsabilità derivante dalla sua gestione per effetto della concessione.

Il Concessionario si obbliga a manlevare la società concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone, animali e/o cose in dipendenza della concessione dello stesso e a tal fine si obbliga a stipulare la polizza assicurativa così come prevista all'art. 13 da presentarsi all'atto della stipula della concessione.

Il Concessionario si impegna a pagare il canone nella misura offerta in sede di gara e con le modalità previste dall'atto di concessione.

Il Concessionario, oltre agli obblighi di carattere generale impliciti nel rapporto concessorio, si obbliga:

- a) a rispettare in modo assoluto la destinazione delle aree così come consegnate;
- b) a non svolgere attività commerciale diversa da quella prevista nel bando di gara.

ARTICOLO 7 - SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Le eventuali migliorie all'immobile, che il Concessionario intenda apportare nel corso del periodo di concessione, dovranno essere previamente autorizzate dal Concedente. Le eventuali migliorie, al termine della concessione, entreranno a far parte del patrimonio della società concedente senza diritto a compenso alcuno a qualsivoglia titolo da parte del concessionario in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della società Concedente.

In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 3bis comma 5 D.L. 351/2001 s.m.i . in caso di decadenza/recesso dal contratto nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo.

Al momento della scadenza dell'affidamento, ivi comprese le ipotesi di decadenza, o di risoluzione per inadempimento, il Concessionario avrà il dovere di riconsegnare l'immobile oggetto di concessione funzionante, in buono stato di manutenzione e a norma, rispondendo personalmente per eventuali danni alla struttura che comporteranno per il concessionario l'obbligo del risarcimento; il Concedente non procederà allo svincolo della garanzia di cui all'art. 11 del Bando in presenza di pendenze risarcitorie.

ARTICOLO 8 – MIGLIORIE

Tutti gli interventi proposti dal Concessionario in sede di gara nonché le eventuali migliorie alla struttura che il Concessionario intenda apportare nel corso del periodo di concessione, dovranno essere previamente autorizzate dalla società concedente. Le eventuali migliorie, al termine della concessione, entreranno a far parte del patrimonio della società concedente senza diritto a compenso alcuno a qualsivoglia titolo da parte del concessionario in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della società concedente. Non saranno imputati canoni in conto lavori né per quelli proposti in sede di gara né per quelli che eventualmente si rendessero in seguito necessari.

ARTICOLO 9 - SUBCONCESSIONE

E' ammessa la subconcessione delle attività economiche instaurate sul bene in concessione. Il subentro di terzi nella concessione alle stesse condizioni e obblighi è ammesso successivamente alla approvazione scritta del Concedente in ipotesi di: fusione, scissione, scorporo, conferimento o trasferimento anche temporaneo di attività, trasformazione anche eterogenea, trasferimento della sede all'estero, modifiche della compagine azionaria, a condizione che sia rilasciata autorizzazione espressa dalla società concedente, che il Concessionario sia un regola con il pagamento dei canoni di concessione e che vengano prodotte nuove cauzioni a nome del soggetto subentrante e purché quest'ultimo sia in possesso di tutti i requisiti di ordine morale e professionale richiesti in sede di gara, nessuno escluso. L'atto con il quale si autorizza la cessione dovrà essere registrato con oneri a carico del soggetto subentrante.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nei casi di forza maggiore o altra situazione di impossibilità sopravvenuta non imputabile al concessionario con un preavviso di mesi 6 (sei) senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il Concedente fermo l'introito delle garanzie prestate.

Sono fatte salve le ipotesi di scioglimento per mutuo consenso tra le parti.

ARTICOLO 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile (revoca della concessione) l'atto di concessione può essere risolto in qualsiasi momento in caso di mancato adempimento ad una delle obbligazioni in esso contenute.

In particolare:

- a) ritardi oltre 6 mesi nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma proposto in sede di gara non giustificabili da esigenze sopravvenute e non conoscibili e prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
- b) ingiustificata sospensione/cessazione o modifica dell'attività commerciale all'ingrosso con riferimento al settore merceologico alimentare.
- c) mancato pagamento del canone entro 2 (due) mensilità dal ricevimento della messa in mora tramite PEC da parte del Concedente e mancata ricostituzione della polizza fidejussoria ;
- d) mancato rinnovo delle polizze fideiussorie e assicurative;

- e) perdita del possesso dei requisiti di ordine morale dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
- f) subconcessione o cessione della concessione, come intese ai sensi dell'art.28 in mancanza della preventiva autorizzazione da parte della società concedente;
- g) gravi o reiterate violazioni degli altri obblighi previsti dal presente bando;
- h) fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario.

In caso di risoluzione/decadenza, la società concedente avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, degli immobili, impianti ed attrezzature fisse rinunciando il concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso il concedente, il concessionario risponde con il proprio patrimonio.

Qualora si verifichi uno dei casi di risoluzione/ decadenza di cui sopra, il Concedente avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

Il Concessionario dichiarato decaduto non potrà avanzare pretese a titolo risarcitorio e/o indennitario per qualsiasi motivo connesso e/o derivante dall'applicazione di quanto stabilito nel presente bando e dalla aggiudicazione decaduta.

ARTICOLO 12 – Garanzia del pagamento del canone

A garanzia delle obbligazioni assunte in ordine al tempestivo pagamento dei canoni, si costituirà autonomo garante, a tal fine rilasciando garanzia a prima richiesta in favore della parte Concedente, un Istituto di Credito o una primaria Compagnia di Assicurazioni che, con autonomo atto di garanzia, sarà impegnata irrevocabilmente a prestare senza indugio ed a semplice richiesta scritta formulata dal Concedente e rimossa ogni eccezione, tutto quanto da esso verrà indicato come dovuto e richiesto a titolo di canoni e/o accessori e comunque conseguente agli impegni assunti dal Concessionario con l'aggiudicazione in ordine al versamento tempestivo del canone. Il tutto con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed in via solidale e non sussidiaria e con rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 co.2 c.c..

Il Concessionario sarà conseguentemente tenuto, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla sottoscrizione del contratto definitivo, a consegnare, a favore del Concedente, una autonoma garanzia bancaria e/o assicurativa "a prima richiesta" (conseguentemente con esclusione dell'onere di preventiva escussione del Concessionario), in forza della quale il Concedente potrà richiedere il pagamento al ridetto garante di quanto ritenuto dovutogli senza che questi possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni sollevate direttamente dal Concessionario nei confronti di esso Concedente in riferimento alla richiesta di pagamento da quest'ultimo avanzata, né alcuna eccezione nascente dal rapporto intercorrente tra lo stesso garante ed il Concessionario ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio. Detta garanzia verrà prestata per un importo massimo di 24 mensilità del canone di concessione pattuito in sede contrattuale e dovrà essere automaticamente rinnovata di anno in anno per l'intera durata del contratto.

La mancata tempestiva prestazione della garanzia di cui sopra entro il termine pattuito ed il mancato rinnovo entro giorni 10 dalla scadenza della prima garanzia, determinerà *ipso jure* la risoluzione immediata del contratto di concessione, anche laddove il Concessionario sia nel tempo in regola con i versamenti del canone.

ARTICOLO 13 – Garanzia buona esecuzione dei lavori.

A garanzia della tempestiva e della conforme buona esecuzione dell'opera secondo le previsioni degli atti di gara, quanto progettato e disposto dalla D.L., dalla normativa locale e generale di settore, e più generalmente a garanzia della buona esecuzione del contratto e degli adempimenti tutti in esso contenuti, si costituirà autonomo garante, a tal fine rilasciando garanzia a prima richiesta del tipo performance bond per l'importo di € 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) in favore della parte Concedente, un Istituto di Credito o una primaria Compagnia di Assicurazioni che, con autonomo atto di garanzia, sarà impegnata irrevocabilmente a pagare senza indugio, a

semplice richiesta scritta formulata dal Concedente e rimossa ogni eccezione, tutto quanto da esso verrà richiesto - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - per oneri per il completamento dell'opera eventualmente non ultimata, per oneri da rifacimento opere ammalorate o malamente eseguite, oneri nei confronti di subappaltatori, fornitori o terzi non pagati e comunque ogni altra somma conseguente alla, semplicemente dichiarata, violazione degli impegni assunti dal Concessionario con l'aggiudicazione in ordine alla esatta e tempestiva esecuzione di quanto oggetto di bando di gara nulla escluso.

Il tutto con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed in via solidale e non sussidiaria e con rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 c.c..

Il Concessionario, sarà conseguentemente tenuto, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla sottoscrizione del contratto definitivo, a consegnare, a favore del Concedente, una autonoma garanzia bancaria e/o assicurativa "a prima richiesta" (conseguentemente con esclusione dell'onere di preventiva escussione del Concessionario), in forza della quale il Concedente potrà richiedere il pagamento al ridetto garante senza che questi possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni sollevate direttamente dal Concessionario nei confronti di esso Concedente in riferimento alla richiesta di pagamento da quest'ultimo avanzata, né alcuna eccezione nascente dal rapporto intercorrente tra lo stesso garante ed il Concessionario ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio. Detta garanzia verrà prestata per un importo massimo di € 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00).

Detta cauzione verrà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80% rapportato all'importo dei lavori stessi, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L'ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto, e verrà svincolato all'emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.

La mancata tempestiva prestazione della garanzia di cui sopra entro il termine pattuito determinerà *ipso jure* la risoluzione immediata del contratto di Concessione.

In ogni caso il mancato rispetto del termine previsto in 30 (trenta) mesi di ultimazione dell'opera costituisce, a tutti gli effetti ipso iure motivo di inadempimento contrattuale con diritto della società ad acquisire l'immobile nello stato di fatto in cui si trova ad escutere la garanzia di cui sopra nonché a chiedere eventuali danni al Concessionario senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo .

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario sarà, direttamente ed indirettamente totalmente responsabile di eventuali danni anche ai sensi dell'art. 2051 C.C. che, in relazione alle attività svolte e custodia delle aree di cui sopra, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto della società Concedente che di terzi, senza riserve o eccezioni. E' escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di materiali, attrezzature ecc. siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi in condizioni di sicurezza. Gli interventi, i mezzi e le attrezzature e il relativo modo di impiego dovranno essere uniformate a tutte le normative di sicurezza vigenti. Il Concessionario deve rispettare le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. Nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sul concessionario, il quale dovrà, pertanto, provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando il Concedente da ogni più ampia responsabilità.

Il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa n. rilasciata da per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) contro tutti i rischi derivanti dalla concessione a titolo esemplificativo da RCT (persone, animali, cose) incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali, crolli ecc. che esonera la società Concedente da ogni responsabilità derivante dalla concessione.

Il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa n. rilasciata da polizza assicurativa a favore del Concedente con massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per

danni al bene in concessione derivanti dall'esecuzione dei lavori o qualsiasi altra causa (eventi naturali, incendio, crolli ecc.) anche dipendente da falli di terzi.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

Personale della società Concedente vigilerà sul regolare adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario, che accetta di sottostare ad eventuali controlli, effettuando periodiche verifiche per valutare il corretto adempimento degli obblighi imposti dal presente bando. Tali attività di vigilanza potranno essere effettuate dal Concedente in qualunque momento, senza obbligo di preavviso. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario derivante dalla concessione la società si riserva di dichiarare la decadenza della concessione.

ARTICOLO 16 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 3bis comma 5 D.L. 351/2001 s.m. l. caso di decadenza/recesso dalla concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo.

Al momento della scadenza dell'affidamento, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, il Concessionario avrà il dovere di riconsegnare le aree e gli immobili, oggetto di concessione, funzionanti, in buono stato manutentivo e conservativo, completamente libere da persone e cose di proprietà e/o di pertinenza del Concessionario e non di proprietà del Concedente, rispondendo personalmente per eventuali danni alla struttura che comporteranno per il Concessionario l'obbligo del risarcimento.

Al fine di accertare che il Concessionario abbia lasciato le aree, gli immobili ecc. nello stato e nelle condizioni di cui sopra, la società Concedente effettuerà, apposito sopralluogo di cui verrà redatto verbale di constatazione in contraddittorio col Concessionario ed avvalendosi anche di tecnico qualificato.

ARTICOLO 17 - SPESE, IMPOSTE, TASSE.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione della concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del Concessionario.

Nessun compenso è dovuto dal Concedente per la formulazione dell'offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte della società Concedente

ARTICOLO 18 - STIPULA DELLA CONCESSIONE-CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il Concessionario dichiara di aver preso integralmente visione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente concessione di approvarli incondizionatamente.

ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che possono sorgere nell'interpretazione, validità, esecuzione, inesecuzione adempimento, inadempimento e risoluzione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice ordinario, Foro competente in via esclusiva quello di La Spezia, escluso ogni eventuale Foro alternativo ai sensi delle vigenti norme.

ARTICOLO 120 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Per gli effetti della presente Concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso,

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, dovranno essere effettuate per iscritto via pec; le medesime si riterranno correttamente eseguite se inviate agli indirizzi delle parti di seguito indicati o a quelli che verranno successivamente comunicati stesso mezzo dalle stesse.

Quanto al CONCEDENTE: indirizzo pec indicato sul sito istituzionale www.sarzanamercato.it

Quanto al CONCESSIONARIO:

La Presente Concessione è sottoscritta *in forma digitale*, dopo aver verificato che i certificati di firma del Sig. xxxxxx e del Sig. xxxxxxxxxxxxxx sono validi e conformi al disposto dell' art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs . n. 82/2005 rispettivamente fino al ***** e al * *****

Per quanto previsto dall'art.6 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, e dalla vigente normativa in materia l'atto di concessione è redatto in forma di scrittura privata con modalità elettronica e sottoscrizione con firma elettronica e marca temporale.

f.to

f.to Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lungiana srl